



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.7.2007
COM(2007) 415 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹, grazie a un meccanismo di flessibilità, permette di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le regole di ammissibilità applicabili ai contributi del Fondo sono previste dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio².

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito delle due domande presentate dalla Francia in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Gli elementi principali delle valutazioni possono essere sintetizzati come segue.

Caso EGF/2007/01/FR/Peugeot SA

1. La domanda, presentata alla Commissione dalle autorità francesi il 9 marzo 2007, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
2. Dalla domanda risulta che nel periodo di riferimento di quattro mesi (dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006) sono stati notificati in tutto 1 345 licenziamenti presso 18 imprese diverse che operano in 38 siti di 11 regioni francesi, nell'ambito dell'industria che fornisce componenti di automobili a Peugeot SA (PSA). La domanda, tuttavia, propone di far beneficiare di assistenza cofinanziata dal FEG soltanto i 267 lavoratori licenziati da uno di questi fornitori, *Ateliers de Thomé Génot* di Nouzonville (Dipartimento delle Ardenne), che è stato posto in liquidazione e non è più in grado di offrire ai lavoratori un sostegno effettivo.
3. L'analisi del nesso tra questi licenziamenti e i grandi mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale si basa sui seguenti dati. Nel periodo 2001-2005 la produzione mondiale annua di automobili è aumentata del 14%, da 58,3 milioni a 66,5 milioni di unità, mentre l'aumento della produzione nell'UE è stato soltanto del 5%. In termini di quote del mercato mondiale, l'Asia è cresciuta di 8 punti, dal 30,7% del 2001 al 38,8% del 2005, il continente americano è calato di 1,7 punti, dal 30,7% del 2001 al 29% del 2005, e l'UE 27 è scesa di 3,7 punti, dal 33,7% del 2001 al 29,9% del 2005. Nello stesso periodo, i produttori coreani e giapponesi hanno acquistato maggiore competitività sul mercato europeo. Il numero di auto prodotte in Giappone e in Corea e importate nell'UE è aumentato del 27% nel periodo dal 2001 al 2005. Questo aumento delle importazioni è entrato in concorrenza soprattutto con la produzione di autovetture piccole nell'UE.
4. L'aumento delle importazioni nell'UE è confermato dai dati statistici di cui dispone la Commissione. Nel 2002 le importazioni nell'UE di auto prodotte fuori dall'UE

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

rappresentavano il 9,3% delle vendite di auto nell'UE; nel 2006 tale percentuale è salita al 13,9%. Il fenomeno si conferma nel segmento inferiore del mercato, in cui la quota di importazioni nell'UE di auto prodotte al di fuori dell'UE rispetto al totale delle vendite di auto nell'UE è salita dal 5,2% del 2002 al 9,2% del 2006.

Anche se le nuove immatricolazioni nei segmenti inferiori del mercato sono lievemente diminuite tra il 2002 e il 2006, le nuove immatricolazioni di auto importate in tali segmenti sono aumentate del 70% circa.

5. Poiché la produzione di auto da parte di PSA è in larga misura concentrata in questi segmenti inferiori, la Francia sostiene che tali cambiamenti nella struttura del commercio mondiale hanno colpito il produttore in questione provocando una grave perturbazione economica. L'aumento delle importazioni di autovetture piccole, in particolare dall'Asia, e la maggiore concorrenza sul mercato mondiale hanno contribuito in una certa misura a ridurre del 14,3% il volume della produzione (il numero complessivo di autovetture e di veicoli commerciali leggeri prodotti) di PSA in Francia nel 2006. Ciò non ha condotto a licenziamenti su larga scala nella PSA, bensì alla scomparsa di diverse migliaia di posti di lavoro precedentemente occupati da lavoratori temporanei o contrattuali. Tuttavia, nelle aziende che forniscono componenti alla PSA la riduzione delle attività e la pressione sui prezzi dei componenti hanno determinato molti licenziamenti, dando luogo alla domanda in questione.
6. Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Francia ha confermato fra l'altro che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi. Ha dichiarato che un'impresa posta in liquidazione giudiziaria, come *Ateliers de Thomé Génot*, non è più soggetta all'obbligo di adottare provvedimenti volti al reimpiego dei lavoratori ("mesures de reclassement"). In Francia le autorità nazionali e locali non hanno alcun obbligo giuridico o convenzionale di contribuire ai costi delle misure di reimpiego. Secondo le autorità francesi, è inevitabile che lo Stato intervenga a favore dei lavoratori licenziati da un'impresa posta in liquidazione giudiziaria. Il contributo del FEG è complementare all'impegno finanziario della Francia. La Francia ha confermato che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non finanziano la ristrutturazione di imprese o settori. Ha inoltre dichiarato che le azioni che beneficiano del contributo del FEG non riceveranno aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

In conclusione, per i motivi di cui sopra, si propone di accettare la domanda EGF/2007/01/FR/PSA presentata dalla Francia in seguito ai licenziamenti avvenuti presso i fornitori di Peugeot SA, poiché è stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, la quale, nel caso di *Ateliers de Thomé Génot*, la società per i cui lavoratori viene richiesto l'aiuto, ha un'incidenza negativa sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili per l'importo di 5 116 500 euro, su cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 2 558 250 euro.

Caso EGF/2007/02/FR/Renault SA

1. La domanda, presentata alla Commissione dalle autorità francesi il 23 marzo 2007, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
2. Secondo i dati forniti dalle autorità francesi, nel periodo di quattro mesi compreso tra il 1° dicembre 2006 e il 31 marzo 2007 sono state licenziate 1 057 persone che lavoravano presso dieci diversi fornitori di Renault SA. Il contributo del FEG è richiesto soltanto per i 628 lavoratori di *Cadence Innovation*, i cui siti di produzione si trovano a Burhaupt-le-Haut (Alsace), Vernon (Haute Normandie), Noeux-les-Mines (Nord-Pas-de-Calais) e Pouancé (Pays de la Loire). L'impresa è attualmente sottoposta ad amministrazione controllata e pertanto non è più in grado di fornire un sostegno effettivo ai lavoratori.
3. L'analisi del nesso tra questi licenziamenti e i grandi mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale si basa sui seguenti dati. Nel periodo 2001-2005 la produzione mondiale annua di automobili è aumentata del 14%, da 58,3 milioni a 66,5 milioni di unità, mentre l'aumento della produzione nell'UE è stato soltanto del 5%. In termini di quote del mercato mondiale, l'Asia è aumentata di 8 punti, dal 30,7% del 2001 al 38,8% del 2005, il continente americano è calato di 1,7 punti, dal 30,7% del 2001 al 29% del 2005, e l'UE 27 è scesa di 3,7 punti, dal 33,7% del 2001 al 29,9% del 2005. Nello stesso periodo, i produttori coreani e giapponesi hanno acquistato maggiore competitività sul mercato europeo. Il numero di auto prodotte in Giappone e in Corea e importate nell'UE è aumentato del 27% nel periodo dal 2001 al 2005. Questo aumento delle importazioni è entrato in concorrenza soprattutto con la produzione di autovetture piccole nell'UE.
4. L'aumento delle importazioni nell'UE è confermato dai dati statistici di cui dispone la Commissione. Nel 2002 le importazioni nell'UE di auto prodotte fuori dall'UE rappresentavano il 9,3% delle vendite di auto nell'UE; nel 2006 tale percentuale è salita al 13,9%. Il fenomeno si conferma nel segmento inferiore del mercato, in cui la quota di importazioni nell'UE di auto prodotte al di fuori dell'UE rispetto al totale delle vendite di auto nell'UE è salita dal 5,2% del 2002 al 9,2% del 2006.

Anche se le nuove immatricolazioni nei segmenti inferiori del mercato sono lievemente diminuite tra il 2002 e il 2006, le nuove immatricolazioni di auto importate in tali segmenti sono aumentate del 70% circa.

5. Poiché la produzione di auto da parte di RSA è in larga misura concentrata in questi segmenti inferiori, la Francia sostiene che tali cambiamenti nella struttura del commercio mondiale hanno colpito il produttore in questione provocando una grave perturbazione economica. L'aumento delle importazioni di auto piccole, in particolare dall'Asia, e la maggiore concorrenza sul mercato mondiale hanno contribuito in una certa misura a ridurre il volume della produzione (numero di auto private prodotte) di RSA in Francia, del 3,8 % nel 2005 e del 14,7% nel 2006. Ciò non ha condotto a licenziamenti su larga scala nella RSA, bensì alla scomparsa di diverse migliaia di posti di lavoro precedentemente occupati da lavoratori temporanei o contrattuali. Tuttavia, nelle aziende che forniscono componenti alla RSA la

riduzione delle attività e la pressione sui prezzi dei componenti hanno determinato molti licenziamenti, dando luogo alla domanda in questione.

6. Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Francia ha confermato fra l'altro che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi. Nel caso specifico di *Cadence Innovation*, che è sottoposta ad amministrazione controllata, la Francia ha indicato che l'impresa non è più soggetta all'obbligo di adottare misure di riclassificazione ("mesures de reclassement"). In Francia le autorità nazionali e locali non hanno alcun obbligo giuridico o convenzionale di contribuire ai costi delle misure di reimpiego. Secondo le autorità francesi, è inevitabile che lo Stato intervenga a favore dei lavoratori licenziati da un'impresa posta in liquidazione giudiziaria. L'assistenza del FEG è complementare all'impegno finanziario della Francia. La Francia ha confermato che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non finanziano la ristrutturazione di imprese o settori. Ha inoltre dichiarato che le azioni che beneficiano del contributo del FEG non riceveranno aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

In conclusione, per i motivi di cui sopra, si propone di accettare la domanda EGF/2007/02/FR/Renault presentata dalla Francia in seguito ai licenziamenti avvenuti presso i fornitori di Renault Société Anonyme (RSA), poiché è stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, la quale, nel caso di *Cadence Innovation*, la società per i cui lavoratori viene richiesto l'aiuto, ha un'incidenza negativa sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili per l'importo di 2 516 060 euro, su cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 1 258 030 euro.

Finanziamento

Il bilancio totale annuo disponibile per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ammonta a 500 milioni di euro. Nel 2007 non sono ancora state destinate risorse per richieste precedenti, cosicché è disponibile l'intero importo.

L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni fornite dal richiedente.

In base alle due domande di intervento del Fondo presentate dalla Francia, la cui industria automobilistica ha subito le conseguenze negative dei licenziamenti avvenuti presso fornitori di Peugeot SA (PSA) e di Renault SA (RSA), ivi compresi due fallimenti, le stime totali dei pacchetti coordinati di servizi personalizzati da finanziare sono le seguenti:

| | Servizi personalizzati da finanziare (in EUR) |
|-------------------------|--|
| Francia: PSA 01/2007 | 2 558 250 |
| Francia: RSA 02/2007 | 1 258 030 |
| Totale | 3 816 280 |

Alla luce dell'esame di tali domande³ e considerando l'importo massimo di un contributo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione stabilito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché la possibilità di redistribuzione degli stanziamenti, la Commissione propone di ricorrere al Fondo per un importo totale di 3 816 280 EUR, da stanziare a titolo della rubrica 1a delle prospettive finanziarie 2007-2013.

Il contributo richiesto permetterà di lasciare più del 25% dell'importo massimo annuale del Fondo disponibile per stanziamenti negli ultimi quattro mesi dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

La Commissione presenterà una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2007 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

³ Comunicazione alla Commissione su una domanda di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, presentata dalla Francia nel caso di Peugeot (SEC(2007) 882) e comunicazione della Commissione su una domanda di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione presentata dalla Francia nel caso di Renault (SEC(2007) 881), contenenti l'analisi delle domande da parte della Commissione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁴, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione⁵, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha creato un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (qui di seguito: il Fondo) per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.
- (3) Nel marzo 2007, la Francia ha presentato domande di ricorso al Fondo per due casi relativi a esuberanti nel settore automobilistico, in particolare presso fornitori di Peugeot SA e Renault SA. La Commissione ritiene che le due domande siano conformi ai criteri di intervento e agli altri requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1927/2006.
- (4) È quindi opportuno mobilitare l'importo proposto, pari a 3 816 280 EUR, determinato in conformità dell'articolo 10 del regolamento (EC) n. 1927/2006,

⁴ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁵ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2007, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 3 816 280 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente